



Istituto Comprensivo di Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di I grado
ATTIGLIANO – GUARDEA
05012 ATTIGLIANO (TR) – Via Monserrato, 38 – Tel. 0744/994255 – Fax 0744/994356
Cod. Mecc. TRIC810005 – E-Mail tric810005@istruzione.it – C.F. 80010630558
Site Web: www.istitutocomprensivoattigliano.gov.it

Circolare N°15

Al Personale docente
All' Assistente Amministrativo - Area alunni

Al D.S.G.A

AL SITO

Ai Genitori degli alunni

**OGGETTO: Indicazioni operative per la concreta attuazione in ambito scolastico della legge 54/2006.-
“Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli”**

Nel rimandare alla Circolare MIUR- prot n° 5336 del 02 settembre 2015 *del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione-Direzione generale per lo studente, l'Integrazione e la Partecipazione*, si richiama l'attenzione delle SS.LL su alcuni aspetti da tener presenti per quanto attiene alla **responsabilità genitoriale**:

La responsabilità genitoriale prevede che, di regola, entrambi i genitori hanno pari responsabilità genitoriale e che essa deve essere esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio, anche con riferimento alle decisioni relative all'educazione ed all'istruzione, salvo alcuni casi quali:

- ***Figli nati fuori dal matrimonio***

In caso di figli nati fuori dal matrimonio la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi di comune accordo nel caso in cui il riconoscimento del figlio sia fatto da entrambi i genitori (art. 316 c.c. comma 1 e 4). Ove invece solo uno dei genitori riconosca il figlio, questi esercita la responsabilità genitoriale su di lui (art. 316 c.c. comma 4). Il genitore che non esercita la responsabilità genitoriale vigila sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita del figlio (art. 316 c.c. comma 5).

- ***Lontananza, incapacità o altro impedimento***

Nel caso di lontananza, di incapacità o di altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l'esercizio della responsabilità genitoriale, questa è esercitata in modo esclusivo dall'altro. La responsabilità genitoriale di entrambi i genitori non cessa a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio (Art. 317 c.c.)

- ***Affidamento esclusivo***

Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, **salva diversa disposizione del giudice**, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice (Art. 337-quater). Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.

- In ogni caso, salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono comunemente adottate da entrambi i genitori (Art. 337-quater c.c.). **Soltanto il genitore dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 330 del c.c., a seguito di un provvedimento del Tribunale, può essere considerato decaduto dalla possibilità di partecipare alle scelte di vita del figlio ivi comprese quelle relative all'educazione ed all'istruzione.**



Istituto Comprensivo di Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di I grado
ATTIGLIANO – GUARDEA
05012 ATTIGLIANO (TR) – Via Monserrato, 38 – Tel. 0744/994255 – Fax 0744/994356
Cod. Mecc. TRIC810005 – E-Mail tric810005@istruzione.it – C.F. 80010630558
Sito Web: www.istitutocomprensivoattigliano.gov.it

- Per garantire l'esercizio del diritto/dovere del genitore separato o divorziato o non più convivente, anche se non affidatario e/o non collocatario, (articoli 155 e 317 c.c.), affinché possa vigilare sull'istruzione ed educazione dei figli, **è necessario facilitare l'accesso alla documentazione scolastica e alle informazioni relative alle attività scolastiche ed extrascolastiche previste dal POF.**
- Pertanto si elencano le azioni amministrative da porre in essere per favorire la piena attuazione del principio di bigenitorialità a cui ogni minore figlio di genitori separati ha diritto:
 1. Inoltro, da parte degli uffici di segreteria delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di tutte le comunicazioni – didattiche, disciplinari e di qualunque altra natura- anche al genitore separato/divorziato/non convivente, sebbene non collocatario dello studente interessato. Sarà compito **del coordinatore di classe e/o dei docenti dell'alunno,** segnalare in segreteria all' assistente amministrativo addetto all'area alunni la comunicazione da trasmettere ad entrambi i genitori.
 2. Al fine di avere un quadro chiaro della situazione, l'assistente amministrativo addetto all'area alunni, preparerà un file contenente l'elenco, suddiviso per classe, degli alunni per i quali si debba attivare questa procedura, **alla luce della documentazione depositata agli atti della scuola.**
 3. Al fine di concordare modalità alternative al colloquio individuale, con il docente o dirigente scolastico e/o coordinatore di classe, quando il genitore interessato risieda in altra città o sia impossibilitato a presenziare personalmente, si richiederà al genitore interessato di depositare in segreteria un indirizzo email al quale inviare tutte le comunicazioni;
 4. La pw di accesso al registro elettronico dovrà essere rilasciata ad entrambi i genitori.
 5. Laddove per la gestione di pratiche amministrative o didattiche concernenti l'alunno risulti impossibile acquisire il consenso scritto di entrambi i genitori, ovvero laddove un genitore sia irreperibile, si dovrà inserire nella modulistica la seguente frase: **"Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori"**.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Marina Marini

[Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993]

Firma dei Genitori.....

.....